



Artigiani
Imprenditori
d'Italia



TINEXTA GROUP

Tabella riepilogativa
Bozza DM attuativo della patente a crediti (versione del 23 luglio 2024)

Articolo	Sintesi dei contenuti
<p>Articolo 1 “Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente”</p>	<p>Soggetti obbligati ed esclusioni Devono possedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (art. 89 co. 1 lett. a, del D. Lgs. 81/08), ad esclusione di coloro che effettuano esclusivamente forniture o prestazioni intellettuali.</p> <p>Presentazione della domanda La domanda per ottenere la patente in formato “digitale” deve essere presentata tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Per ottenere la patente i soggetti obbligati devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) iscrizione alla CCIAA,b) adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008,c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido,d) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente,e) Certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente,f) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente. <p>I requisiti a), c) ed e) sono attestati tramite autocertificazione (art. 46 del DPR 445/2000). I requisiti b), d) e f) sono attestati tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000).</p> <p>Modalità di presentazione La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa/lavoratore autonomo o da un soggetto da essi delegato in forma scritta, inclusi i professionisti abilitati dalla L. 12/1979 (consulenti del lavoro). Tra i soggetti delegati rientrano anche le Associazioni di categoria. L'accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurino l'identità del soggetto che effettua l'accesso.</p>

	<p>Dopo la presentazione della domanda sul portale INL la patente è rilasciata e resa disponibile in formato digitale con i contenuti elencati nel successivo art. 2.</p> <p>Soggetti esteri <u>Se appartenenti a UE</u>: tramite il portale INL presentano l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dall'autorità competente del Paese d'origine o, in mancanza del documento equivalente, presentano domanda di rilascio di patente; <u>Se extra UE</u>: tramite il portale INL presentano l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dall'autorità competente del Paese d'origine o, in mancanza del documento equivalente, presentano domanda di rilascio di patente.</p> <p>Informazione al RLS/RLST Il soggetto titolare della patente informa della presentazione della domanda di rilascio della patente il RLS/RLST entro 5 gg. dal deposito.</p> <p>Continuità nello svolgimento dell'attività In attesa del rilascio è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.</p> <p>Revoca La patente è revocata nei casi in cui sia accertata, in via definitiva, durante un controllo successivo al rilascio, la <u>non</u> veridicità di una o più dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti e, rispetto all'adempimento degli obblighi formativi, se è rilevata la grave omissione prescritta nel D. Lgs. 81/08. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.</p>
<p>Articolo 2 “Contenuti informativi della patente”</p>	<p>Informazioni della patente disponibili sul portale Per ciascuna patente sono resi disponibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del titolare della patente (persona giuridica; imprenditore individuale o lavoratore autonomo), b) i dati anagrafici del richiedente, c) la data di rilascio e numero della patente, d) il punteggio attribuito al momento del rilascio e) il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale, f) gli eventuali provvedimenti di sospensione della patente, g) gli eventuali provvedimenti definitivi cui consegue la decurtazione dei crediti della patente. <p>Accesso alle informazioni Possono accedere alle informazioni, secondo modalità indicate da INL e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • i soggetti titolari di un interesse qualificato, inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, • i RLS e RLST, • gli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale, • i responsabili dei lavori, • i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori <p>ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.</p>
<p>Articolo 3 “Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente”</p>	<p>Condizioni per la sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sospensione è adottata dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. • La <u>sospensione è obbligatoria</u> se, nei cantieri dell’art. 89 co. 1 lett. a), si verificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile, almeno a titolo di colpa grave, al datore di lavoro o suo delegato (art. 16 D. Lgs. 81/08) ovvero al dirigente. L’accertamento degli elementi finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione tiene conto dei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro. • La <u>sospensione può essere adottata</u> nel caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione che può essere accertata immediatamente, imputabile a titolo di colpa grave al datore di lavoro o suo delegato ovvero al dirigente, se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione dell’attività (art. 14 D. Lgs. 81/08) o il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.). <p>Durata della sospensione La sospensione non può essere superiore a 12 mesi, ed è determinata in base alla gravità dell’infortunio e delle violazioni in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.</p> <p>Ricorso È possibile fare ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente con le stesse regole previste per la sospensione dell’attività per lavoratori irregolari, in sostanza è ammesso ricorso entro 30 gg. all’Ispettorato interregionale del lavoro competente (art. 14, comma 14, D. Lgs. 81/08).</p> <p>Verifica delle condizioni di sicurezza In caso di sospensione della patente, l’INL verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa nel cantiere dove si è verificata la violazione. Inail mette a disposizione dell’INL ogni informazione concernente gli infortuni.</p>

<p>Articolo 4 “Attribuzione dei Crediti”</p>	<p>Punteggio massimo Ciascun soggetto tenuto alla patente può ottenere un massimo di 100 crediti, riconosciuti nel modo seguente.</p> <p>Tipi di crediti:</p> <p>a. Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente.</p> <p>b. Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi di cui: 1) fino a 10, attribuiti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione alla CCIAA secondo la tabella (<i>di color azzurro</i>) allegata al DM, 2) fino a 20, utilizzando l’incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, sempre che non vi siano stati provvedimenti di decurtazione del punteggio.</p> <p>c. Crediti ulteriori: fino a 40 crediti, attribuibili secondo le casistiche definite nell’allegato, in particolare nelle tabelle di color verde e arancio, di cui: 1) fino a 30 per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (<i>tabella verde</i>), 2) fino a 10 per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lett. c, punto 1 (<i>tabella arancio</i>).</p>
<p>Articolo 5 “Criteri di attribuzione di crediti ulteriori”</p>	<p>Criteri per assegnare crediti ulteriori (art. 4 co. 1 lett. c, n.1) Fino a 30 crediti (<i>il numero è definito nella tabella verde</i>):</p> <p>a. Possesso di certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza (conformi a UNI EN ISO 45001 certificati da Accredia o da enti di accreditamento aderenti ad accordi IAF MLA).</p> <p>b. Asseverazione del MOG della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/08 da Organismo paritetico iscritto al Repertorio dell’art. 51 del D.lgs. 81/08 secondo la norma UNI 11751-1, Parte 1.</p> <p>c. Investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare per lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria, erogata dai soggetti previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011, attuativi degli artt. 34 co. 2 e 37 co. 2 del D. Lgs. 81/08.</p> <p>d. Possesso da parte del Mastro formatore Artigiano di certificazione attestante la partecipazione ad addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di sicurezza</p> <p>e. Utilizzo soluzioni tecnologiche avanzate, inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sulla base di protocolli d’intesa, stipulati, anche con l’azienda per singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</p>

	<p>ed eventualmente coinvolgendo l'Inail, oppure in base ad accordi sottoscritti dagli OO.PP.</p> <p>f. Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.</p> <p>g. Almeno 2 visite in cantiere del medico competente affiancato dal RLST o RLS.</p> <p>Criteri per assegnare crediti ulteriori (art. 4 co. 1 lett. c, n. 2) Fino a 10 crediti (il numero è definito nella tabella arancio):</p> <p>a) Dimensione dell'organico aziendale</p> <p>b) Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo rinnovo CCNL Edilizia Artigianato 4/5/2022</p> <p>c) Possesso dell'attestazione di certificazione SOA di I e II classifica</p> <p>d) Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche per appalti e tipologie di lavoro flessibile, certificati (titolo VIII, capo I del D.Lgs. 276/2003);</p> <p>e) Attività di consulenza e monitoraggio effettuate da OO.PP. di cui al repertorio nazionale con esito positivo;</p> <p>f) Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;</p> <p>g) Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;</p> <p>h) Possesso dei requisiti reputazionali che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale (art. 109 del D. Lgs. 36/2023)</p> <p>i) Certificazione del regolamento interno delle società cooperative (art. 6 L. 142/2001).</p> <p>I crediti ulteriori sono attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al momento di presentazione della domanda, se il richiedente ne è già in possesso; - mediante aggiornamento del punteggio, che avviene allegando preventivamente in via telematica la documentazione attestante il conseguimento del requisito, se è acquisito dopo la presentazione della domanda. <p>In caso di requisiti costituiti da certificazioni periodiche, l'eventuale perdita determina la sottrazione dei relativi crediti.</p> <p>I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.</p>
<p>Articolo 6 "Incremento dei crediti"</p>	<p>Incremento del punteggio Il punteggio della patente è incrementato di 1 credito per ciascun biennio</p>

	<p>successivo al suo rilascio, fino ad un massimo di 20 crediti, sempre che non vi siano stati provvedimenti di decurtazione del punteggio.</p> <p>Casi di sospensione e non applicazione dell'incremento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sono contestate una o più violazioni dell'Allegato I-bis del D. Lgs. 81/08, <u>l'incremento è sospeso</u> fino alla decisione definitiva sull'impugnazione eventualmente proposta, a meno che, dopo la notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del MOG rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale. • Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, dal 1/10/2024, se sono contestate una o più violazioni dell'Allegato I-bis del D. Lgs. 81/08, <u>l'incremento di crediti non si applica</u> per un periodo di tre anni che decorrono dalla definitività delle sentenze passate in giudicato o delle ordinanze-ingiunzione relative alle violazioni commesse.
<p>Articolo 7 "Modalità di recupero dei crediti decurtati"</p>	<p>Recupero dei crediti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando il punteggio della patente risulti inferiore a 15, impedendo alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare in cantiere, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, cui sono invitati anche rappresentanti dell'ASL e Regioni. • Nella valutazione si tiene conto dell'adempimento dell'obbligo formativo (corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro) da parte dei soggetti responsabili di almeno una violazione dell'allegato I-bis del D. Lgs. 81/08, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri in cui si è verificata la violazione e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza (<i>tabella verde</i>) • I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.
<p>Articolo 8 "Ulteriori disposizioni"</p>	<p>Fusione e trasformazioni dell'Impresa</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di fusione dell'impresa, anche per incorporazione, alla nuova entità risultante è accreditato il punteggio della società con il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. • Nelle trasformazioni societarie (art. 2500 e seguenti del c.c.) o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. • Le modalità di comunicazione delle predette informazioni sono individuate dall'INL.

